



Newsletter della Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 14 ottobre 2022, n. 210, camere di commercio: illegittimo l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

2. Cass. civ., sez. un., 12 ottobre 2022, n. 29862, sul risarcimento del danno da evasione fiscale.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

3. Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8802, nell'Alto Adige il bilinguismo opera anche nei concorsi pubblici di polizia;
4. C.g.a., sez. giur., 17 ottobre 2022, n. 1050, provvedimenti illegittimi per vizi procedurali e danno risarcibile;
5. Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773, inserimento dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) nella *lex specialis* di gara;
6. T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 14 ottobre 2022, n. 13434, alla Corte di giustizia UE la modificazione soggettiva e oggettiva delle concessioni autostradali;
7. T.a.r. per la Sicilia, sez. st. Catania, sez. IV, 13 ottobre 2022, nn. 2692, 2693, 2694, 2695, 2696 e 2697, la rinnovazione della notificazione viziata da nullità, poiché

eseguita presso la sede reale dell'Amministrazione e non presso la competente Avvocatura distrettuale, non impedisce il maturare della prescrizione;

8. [T.a.r. per la Calabria, sez. st. Reggio Calabria, 11 ottobre 2022, n. 663](#), va esclusa la compensazione opposta in sede di ottemperanza, non rientrando nella cognizione del giudice ogni altro accertamento diverso da quanto statuito in sentenza.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Pareri

9. [Cons. Stato, sez. I, 19 ottobre 2022, n. 1709](#), riafferma la necessità della distinzione fra dichiarazione "mendace", "erronea", "omissiva" o "reticente".

Normativa e altre novità di interesse

10. [Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149](#) – Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata; (in G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O. n. 38; in vigore dal 18 ottobre 2022);
11. [Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2022 di cui all'art. 80 comma 4 del d.lgs. 50 del 2016](#) - Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2022).

Corte costituzionale

(1)

Camere di commercio: illegittimo l'obbligo di riversare al bilancio dello stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa.

[Corte costituzionale, 14 ottobre 2022, n. 210 - Pres. Sciarra, Rel. Buscema](#)

La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.

La Corte ha osservato che, a decorrere dall'anno 2017, l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al cinquanta per cento.

Tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(2)

Sul risarcimento del danno da evasione fiscale.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, 12 ottobre 2022, n. 29862 – Pres. Curzio, Rel. Rossetti](#)

Le sezioni unite, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest'ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell'erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio ulteriore e

diverso, ricorrente qualora l'evasore abbia con la propria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale; allorché, invece, l'evasione integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dal contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell'erario, tale danno può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l'erario alleggi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione; nel giudizio di danno promosso dall'erario nei confronti di persona diversa dal contribuente, cui venga ascritto di avere concausato la perdita del credito erariale, spetta all'amministrazione provare l'esistenza del credito, la perdita di esso ed il nesso causale tra la lesione del credito e la condotta del convenuto, mentre spetta al convenuto dimostrare che la perdita del credito sia avvenuta per una negligenza dell'amministrazione, che rientra nella previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

(3)

Nell'Alto Adige il bilinguismo opera anche nei concorsi pubblici di polizia.

[Consiglio di Stato, sezione VI, 17 ottobre 2022, n. 8802 - Pres. Montedoro, Est. Mathà](#)

Nell'Alto Adige, l'uso parificato della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, garantito sia dall'Accordo di Parigi del 1946 sia dallo statuto speciale del 1972 (d.P.R. n. 670/1972), vige anche nei rapporti con gli organi di polizia.

Ne discende che il titolo di studio richiesto per diventare agente o assistente di Polizia è il diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado, cui

corrisponde, come declinato dall'art. 4 del d.P.R. 752 del 1976, l'attestato di bilinguismo "C".

(4)

Provvedimenti illegittimi per vizi procedurali e danno risarcibile.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 17 ottobre 2022, n. 1050 – Pres. De Nictolis, Est. Molinaro](#)

Ai fini del ristoro del danno risarcibile, non è sufficiente, in linea di principio, l'allegazione della mera illegittimità dei provvedimenti, allorchè la stessa si fondi su vizi squisitamente formali, essendo altresì necessario il giudizio prognostico circa la fondatezza o meno della pretesa sostanziale alla spettanza del bene della vita, fatta valere in giudizio.

Ne discende che, a fronte di provvedimenti illegittimi, annullati per vizio procedurale e motivazionale (nel caso di specie, trattasi di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento; di un provvedimento di revoca dell'accreditamento e di un successivo provvedimento di conferma della revoca) che hanno impedito la prosecuzione di un'attività della parte appellante, solo una successiva riedizione del potere, con modalità emendative dei vizi riscontrati, avrebbe potuto produrre l'effetto impeditivo dell'attività associativa.

Laddove, in ragione dell'onere probatorio legalmente scandito a carico della parte lesa, non emergano, per contro, elementi significativi per comprendere quale sarebbe stato l'esito della riedizione del potere, detta carenza impedisce di valutare proprio la sussistenza, o meno, dei presupposti dell'adozione dell'atto.

(5)

Inserimento dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) nella *lex specialis* di gara.

[Consiglio di Stato, sezione III, 14 ottobre 2022, n. 8773 - Pres. Greco, Est. Tulumello](#)

Il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara comporta la caducazione dell'intera gara e l'integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in questione.

La non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un'immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, impongono l'immediata impugnazione della *lex specialis* di gara.

La partecipazione alla gara in un'ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l'impugnazione proponibile solo all'esito della procedura e avverso l'aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire *contra factum proprium*.

(6)

Alla Corte di giustizia UE la modificazione soggettiva e oggettiva delle concessioni autostradali.

[T.a.r. per il Lazio, sezione IV, sentenza non definitiva 19 ottobre 2022, n. 13434 - Pres. Politi, Est. Fanizza](#)

Vengono rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione dell'art. 43 del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge 214 del 2011 in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 38, 43 e 44 della direttiva 2014/23:

a) se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l'interpretazione della normativa nazionale nel senso che l'Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare ed esprimersi sull'obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica;

b) se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l'interpretazione della normativa nazionale nel senso che l'Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare l'affidabilità di un concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento;

c) se, in caso di rilevata violazione del principio di evidenza pubblica e/o di rilevata inaffidabilità del titolare di una concessione autostradale, la normativa comunitaria imponga l'obbligo della risoluzione del rapporto.

La necessità di disporre il rinvio alla Corte di giustizia UE deriva dalla circostanza che la direttiva 2014/23 del 26 febbraio 2014, in tema di aggiudicazione dei contratti di concessione, stabilisce il principio dell'evidenza pubblica al fine di garantire la concorrenza in seno al mercato interno ed il conseguimento dei principi di efficienza e innovazione.

L'art. 43 del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, nel regolare il procedimento riguardante gli "aggiornamenti" e/o le "revisioni" delle convenzioni autostradali, distingue a seconda che le concessioni in questione comportino, o meno, "variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica".

Con riferimento alla portata applicativa di tale disposizione, è necessario individuare se - e in quale misura - l'esercizio del potere delineato dal predetto art. 43 debba tenere conto delle disposizioni e dei principi del diritto dell'Unione europea, con riferimento ai procedimenti dalla medesima previsione di legge disciplinati.

In caso di presentazione di una nuova proposta, comportante l'implementazione di investimenti finanziari, l'aumento degli standard di sicurezza ed un totale riassetto societario, formulata da parte di un concessionario autostradale nell'ambito di un procedimento di contestazione finalizzato all'eventuale risoluzione del rapporto concessorio in corso di validità, occorre pertanto verificare, ai fini della prosecuzione della gestione dell'infrastruttura, la sussistenza delle condizioni previste dalla direttiva 2014/23 e trasfuse nel codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.

La presente sentenza non definitiva sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(7)

La rinnovazione della notificazione viziata da nullità, poiché eseguita presso la sede reale dell'Amministrazione e non presso la competente Avvocatura distrettuale, non impedisce il maturare della prescrizione.

[T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sentenze nn. 2692, 2693, 2694, 2695, 2696 e 2697 del 13 ottobre 2022 – Pres. ed Est. Savasta](#)

La notificazione del ricorso viziata da nullità, in quanto eseguita presso la sede reale dell'amministrazione (nel caso di specie, una gestione stralcio – ex U.S.L.) e non già presso la competente Avvocatura distrettuale, produce un effetto interruttivo istantaneo del termine di prescrizione laddove possa

essere considerata alla stregua di una richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore.

Di contro, una tale notificazione non è tuttavia idonea a determinare l'effetto sospensivo della prescrizione stabilito, sino alla definizione del giudizio, dall'art. 2945, comma 2, c.c., il quale opera solo in presenza di una regolare *vocatio in ius* e di una corretta instaurazione del processo, non ricorrenti nel caso di specie, ove si osservi, peraltro, che il dominus della gestione processuale è l'Avvocatura dello Stato che, ove non conosca l'esistenza del giudizio, non può contraddire nel processo.

Ne consegue che la rinnovazione della notificazione del ricorso, eventualmente disposta dal giudice amministrativo in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui non consente la rinnovazione della notificazione anche nel caso in cui l'esito negativo della stessa sia imputabile parte), non può ritenersi «idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida» (si cfr. Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2013, n. 11985) e, in altri termini, non retroagisce sulle prescrizioni eventualmente già maturate. Queste ultime, ove eccepite dall'Avvocatura dello Stato in seguito alla rinnovazione della notifica, possono dunque essere accertate dal giudice amministrativo in sede di cognizione.

(8)

Va esclusa la compensazione opposta in sede di ottemperanza, non rientrando nella cognizione del giudice ogni altro accertamento diverso da quanto statuito in sentenza.

[T.a.r. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 11 ottobre 2022, n. 663 - Pres. Criscenti, Est. Romeo](#)

A fronte dell'eccezione di compensazione sollevata in sede processuale dalla p.a. dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza per controcrediti maturati in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo, deve escludersi l'estinzione del credito azionato e la conseguente pronuncia della cessata materia del contendere, competendo ogni valutazione sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio in via esclusiva all'autorità giudiziaria investita della cognizione della controversia. Il potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso va infatti esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato e non può essere attribuito un diritto o un onere nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire; l'amministrazione, dunque, non può sospendere il pagamento di un proprio debito a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti dell'interessato, non consentendo il giudizio di ottemperanza al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (v. T.a.r. per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 821 del 22 ottobre 2021).

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Pareri

(9)

La sezione consultiva del Consiglio di Stato riafferma la necessità della distinzione fra dichiarazione "mendace", "erronea", "omissiva" o "reticente".

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 19 ottobre 2022, n. 1709 – Pres. Carpentieri, Est. Puliatti](#)

Ha evidenziato il Consiglio di Stato che:

a) non può ritenersi esercitata legittimamente l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione attraverso forme di "automaticità" del giudizio di

diniego della cittadinanza per l'esistenza di un solo risalente precedente penale, concernente un comportamento di non particolare allarme sociale, di recente depenalizzato, e per la "non veritiera" autocertificazione. La motivazione del provvedimento di diniego di cittadinanza deve essere correlata alle modalità e caratteristiche del fatto penalmente perseguito, apprezzato in concreto, alla gravità dello stesso e al suo disvalore sociale, alla pena comminata, alla circostanza che si tratti di unico episodio nel periodo di lungo soggiorno del ricorrente in Italia e che sia stato commesso a distanza di tempo (circa 11 anni) dal momento in cui l'istanza è stata esaminata, alla circostanza che il reato sia stato dichiarato estinto e che il fatto sia stato successivamente depenalizzato (nella specie, si è trattato dell'unica condanna per l'importazione abusiva di 5 stecche di sigarette dal Paese di origine, quantità minima, inferiore a 10 Kg, punita dall'art. 291-bis del DPR 43/1973 con la multa, e per evasione dell'IVA, di cui all'art. 70 DPR 633/1972, fattispecie entrambe per cui opera oggi la depenalizzazione di cui al D.lgs. n. 8 del 2016, art. 1, commi 1 e 2);

b) nella disciplina dettata dall'art. 9, comma 1, lett. f) legge n. 91 del 1992, la dichiarazione del richiedente riguardante i precedenti penali non comporta per espressa previsione del legislatore l'acquisizione del beneficio (cosicché l'autocertificazione non veritiera ne determinerebbe, ex art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000, l'automatica decadenza). L'autocertificazione ha lo scopo di portare a conoscenza dell'Amministrazione una serie di elementi di valutazione riguardanti la situazione personale ed economica del richiedente rilevanti ai fini di apprezzarne l'avvenuta integrazione in Italia e l'assenza di cause ostative collegate a ragioni di sicurezza della Repubblica e all'ordine pubblico. In quest'ambito, può assumere rilevanza l'elemento soggettivo del richiedente e la distinzione tra dichiarazione "mendace", "erronea", "omissiva" o "reticente", da accertarsi in concreto, caso per caso;

c) l'Amministrazione è tenuta a ponderare accuratamente se sia mancata nel ricorrente non solo l'intenzione di ingannare, ma anche la consapevolezza di porre in essere una condotta dotata di rilevanza giuridica (per mancata conoscenza della condanna intervenuta e ignoranza delle previsioni di legge concernenti la mancata annotazione delle condanne penali emesse per decreto nelle certificazioni del casellario).

Normativa e altre novità di interesse

(10)

[Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149](#) – Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata; (in G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O. n. 38; in vigore dal 18 ottobre 2022);

(11)

[Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2022 di cui all'art. 80 comma 4 del d.lgs. 50 del 2016](#) - Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2022).